

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione I.R. - 1986 - 1987
1986 - 1987 - 1988 - 1989

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 3/P del 5.3.1986

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 5.3.1986 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 26.2.1986

- Riesame L.R. "Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Mariella, Affatato, Augelli.

contrari:

di astensione: Iafrate, Piccigallo, Marinelli.

Consiglio Regionale
della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 31 del 20.2.1986

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 20.2.1986 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 31.5.85 (547/A) Riesame L.R. "Promozione dell'Associazionismo e della Cooperazione nel Commercio"

2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere FAV. A MAGGIORANZA sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:


////

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole Mastrangelo, Tedesco, Fazio, Mariella
contrari:

di astensione: Rossi, Di Rodi, Massafra

5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Mariella

Il Funzionario Responsabile: Dr. Beny Cassano



Riesame L.R. "PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE NEL
COMMERCIO"

Rèlatore: Vito Mariella

RELAZIONE

Sig. Presidente, sigg. Consiglieri,

il credito agevolato al commercio è basato sulla concessione di mutui a medio termine regolati da un tasso, a carico dei beneficiari, che risulta sensibilmente contenuto rispetto a quello praticato normalmente sul mercato finanziario.

Questo risultato viene raggiunto addossando allo Stato (Ministero del Commercio) gli oneri, consistenti nella differenza fra il tasso di riferimento (attualmente circa il 17,50%) ed il tasso agevolato pari alla metà del suddetto.

Tale tipo di agevolazione, previsto con la Legge 517 del 10 ottobre 1975, per la realizzazione di programmi di investimento tesi allo sviluppo ed all'aumento della produttività e funzionalità del servizio distributivo, ha costituito fino ad oggi l'unica iniziativa statale per il comparto economico del Commercio, ma la sua macchinosità burocratica e tempi lunghi fra la richiesta di finanziamento e la sua concreta disponibilità ha prodotto risultati, nell'ormai decennale esperienza di applicazione, largamente insoddisfacenti.

Un primo limite fondamentale da segnalare è l'impostazione centralizzata nella gestione e concessione dei contributi che ne impedisce la pratica realizzazione.

Un secondo limite è costituito dalla debolezza dell'imprenditore commerciale nel rapporto con la banca erogatrice del finanziamento.

L'ultimo limite è dato dalla scarsa pubblicità del Fondo Centrale di Garanzia che, pur dovendo sostenere gli operatori più bisognosi, ha opera

- 2 -

to poco ed è tutt'oggi oggetto misterioso anche per alcuni addetti ai lavori.

Pertanto, lo strumento più normale per l'operatore commerciale resta il finanziamento a tasso ordinario che non comporta particolari vincoli e procedure, consente di contrattare direttamente ed in termini elastici tempi e modalità di rimborso dei mutui ma inibisce con i suoi alti costi l'accesso al credito.

La via da seguire è, quindi, il sostegno e l'incentivazione della cooperazione e dell'associazionismo fra gli operatori commerciali, come previsto anche dall'art. 52 del D.P.R. 616/77.

L'iniziativa della Regione deve indirizzarsi prevalentemente in favore delle Cooperative di Garanzia Fidi fra operatori commerciali che, attraverso la mutualità, concorrono alla costituzione dei "Fondi di Garanzia" necessari per facilitare l'accesso al credito bancario e perseguono l'obiettivo di ridurre il costo del denaro.

Tale iniziativa si rende tanto più urgente se si considera che grazie al terziario nel luglio 1984 vi è stata una crescita occupazionale di circa 120.000 unità rispetto al 1983, in presenza di una contemporanea espulsione di mano d'opera da industria ed agricoltura.

Il varo di una legge regionale che preveda interventi e contributi a favore del comparto commerciale e dei servizi, incentivando le cooperative di Garanzia Fidi, è ormai indilazionabile per le seguenti considerazioni:

- 1) le Cooperative di Garanzia Fidi oggi esistenti in Puglia, senza alcun sostegno pubblico, hanno potuto garantire finanziamenti nell'anno 1984 per circa 30 miliardi a fronte di richieste ben superiori;

- 3 -

- 2) la succitata legge 517/75, per i motivi innanzi esposti, non presenta la necessaria operatività;
- 3) in Italia la Puglia è l'unica regione priva di qualunque intervento legislativo in favore di questo settore economico.

Occorre precisare che il presente disegno di legge, rispetto a quelli precedentemente presentati

introduce notevoli migliorie nella concessione ed erogazione del contributo in conto interesse agli operatori commerciali soci delle Cofidi.

Infatti, l'erogazione di tale contributo, che non viene riconosciuto per i soli prestiti di esercizio, avviene in tal modo da garantire l'impegno degli imprenditori, delle Cooperative Fidi e degli Istituti di Credito alla istruttoria precisa e puntuale delle pratiche di finanziamento.

Ciò consentirà alla Regione di non dover far propri impegni finanziari nei confronti di operatori protestati o peggio.

Il contributo in conto interessi, pari al 50% del tasso fissato in convenzione e agganciato a quello della legge 10.10.75 n. 517 in vigore allo atto del perfezionamento della operazione di finanziamento è, pertanto, il riconoscimento di un "bonus" all'imprenditore serio e capace.

Inoltre, con l'istituzione di un apposito "fondo di garanzia", ove confluiranno anche i versamenti dei soci richiedenti il finanziamento nonché i contributi in conto/capitale, la Regione, per tramite degli Uffici competenti, potrà effettuare con validità la verifica ed il controllo sull'attività delle cooperative di garanzia fidi.


./...

La concessione del contributo in conto/capitale costituisce inoltre il primo vero sostegno allo sviluppo della cooperazione nel comparto del commercio, in quanto aumentando di una volta e mezzo (1,5) la consistenza del "Fondo di Garanzia" le cooperative Fidi potranno contrattare, in fase di stipula della convenzione, linee di credito preferenziali, comunque irraggiungibili dal singolo, piccolo imprenditore.

La suddivisione, poi, del fondo regionale in due quote, e nell'ambito delle stesse secondo le potenzialità delle cooperative di garanzia convenzionate, consente di definire con notevole precisione i termini di ripartizione ed i limiti entro cui operare, impedendo di fatto incontrollabili fenomeni di sfondamento del Capitolo fissato in Bilancio.

Tale ripartizione, approvata con delibera di Giunta Regionale verrà portata a conoscenza delle cooperative di Garanzia Fidi convenzionate che sono tenute ad osservarla.

Con tale legge la Regione manifesta la precisa volontà ed il proprio impegno di voler operare in favore della piccola e media imprenditoria pugliese.



Relatore: Vito Mariella